

**COPIA PRIVA DI
VALORE LEGALE**



Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena

COPIA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 92 del 27/10/2015

OGGETTO:

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI. APPLICAZIONE DEL WHISTLEBLOWING.

L'anno duemilaquindici addì ventisette del mese di Ottobre alle ore 15:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale

All'appello risultano :

CANOVI ROMANO	Sindaco	Presente
MINELLI MORENA	Vice-Sindaco	Assente
CHIODI MILENA	Assessore	Assente
ISEPPI STEFANO	Assessore	Presente
SALSI KATIA	Assessore	Presente
SCARUFFI STEFANO	Assessore	Presente

Presenti N. 4 Assenti N. 2

Assiste alla seduta il Segretario GIOVANELLI GIAMPAOLO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CANOVI ROMANO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



OGGETTO:

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI. APPLICAZIONE DEL WHISTLEBLOWING.

la Giunta Comunale

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ed in particolare l’art. 1, comma 51, che ha modificato il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserendovi l’articolo 54-bis, in virtù del quale è stata introdotta nell’ordinamento italiano una particolare misura finalizzata a favorire l’emersione delle fattispecie di illecito all’interno delle Pubbliche Amministrazioni;

Visto l’art 54-bis “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, del D.Lgs. n. 165/2001 che dispone testualmente:

“1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato.

3. L’adozione di misure discriminatorie è segnalata al dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.”;

Considerato che:

- la richiamata disciplina è stata integrata da D.L. n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014 che da un lato ha modificato il testo dell’art. 54-bis introducendo l’ANAC quale soggetto destinatario delle segnalazioni e dall’altro ha stabilito che l’ANAC “riceve notizie e segnalazioni nelle forme di cui all’art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con la deliberazione n. 72 dell’11 settembre 2013 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione, che, tra le azioni e misure per la prevenzione della corruzione, elencate al Capitolo 3, prevede (punto 3.1.11) la “Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)”, dettando linee guida per l’applicazione dell’istituto da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001;
- il PNA riconduce espressamente la tutela del dipendente che segnala illeciti tra le misure obbligatorie disciplinate direttamente dalla legge che, quindi, le amministrazioni pubbliche debbono porre in essere ed attuare con tempestività;

Dato atto che nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) del Comune di Pavullo nel Frignano per gli anni 2015/2017, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 11 del 27 gennaio 2015, l’istituto della tutela del dipendente che segnala fatti



illeciti viene espressamente previsto tra le misure predisposte per prevenire e mitigare i rischi di corruzione;

Vista la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)";

Ritenuto necessario, anche alla luce degli indirizzi forniti da ANAC e al fine di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto del *whistleblowing*, adottare un apposito atto autorizzativo per fornire elementi e indicazioni operativi al *whistleblower* riguardo all'oggetto, ai contenuti, ai destinatari e alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela di cui è circondato, predisponendo una modulistica chiara, semplice e onnicomprensiva, che ponga il *whistleblower* nella condizione di esaurire la propria capacità informativa in un'unica interlocuzione, al fine di tutelarlo nei confronti del segnalato;

Considerato che, a tal fine, un processo di omogeneizzazione delle segnalazioni deve mettere in luce i seguenti elementi:

1. generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'Ente;
2. una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
3. se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
4. se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
5. l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
6. l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
7. ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati;

Precisato che la legge tutela l'anonimato del segnalante nei confronti dei soggetti denunciati, non il suo anonimato tout court e che per questa ragione le segnalazioni anonime non possono essere ammesse; pertanto le segnalazioni anonime, ovvero prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste, non possono essere prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti, ma vanno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato;

Ritenuto pertanto opportuno approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'atto organizzativo opportunamente predisposto dal Responsabile competente, avvalendosi del supporto delle competenti strutture amministrative, che risponde alle linee guida sopra richiamate;

Precisato che con l'adozione del presente atto vengono modificate, ove contrastanti, tutte le disposizioni interne riguardanti la medesima materia contenute in atti già adottati, ivi compreso il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione a cui il presente atto organizzativo dà attuazione nella parte riguardante le misure di prevenzione del *Whistleblower*;

Visto il parere favorevole, espresso ai sensi di legge, in calce al presente atto;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi;



DELIBERA

per tutto quanto sopra esposto che qui si intende riportato e approvato:

- 1) di approvare il documento, parte integrante e sostanziale del presente atto, recante “*Definizione linee procedurali per la segnalazione di illeciti o irregolarità e disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblower)*”, comprensivo del modulo da utilizzare per la presentazione di segnalazioni di illeciti e di irregolarità amministrative nonché di violazioni dei codici di comportamento;
- 2) di precisare che l’ambito soggettivo di applicazione del presente atto ha riguardo al Comune di Pavullo nel Frignano;
- 3) di dare atto che con l’adozione del presente atto vengono modificate, ove contrastanti, tutte le disposizioni interne riguardanti la medesima materia contenute in atti già adottati, ivi compreso il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione a cui il presente atto organizzativo dà attuazione nella parte riguardante le misura di prevenzione del Whistleblower;
- 4) di demandare alle competenti strutture amministrative il compito di fornire ampia diffusione del contenuto del presente atto organizzativo;
- 5) di dare atto che, infine, si provvederà all’inserimento della procedura di che trattasi all’interno dell’Elenco dei procedimenti amministrativi.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Riconosciuta l’urgenza di provvedere in relazione alla necessità di dare immediata attuazione ai contenuti organizzativi del presente atto;

Con voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

di dare Immediata Eseguitività alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 comma 4^o del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto:

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI. APPLICAZIONE DEL WHISTLEBLOWING.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E
CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sul presente atto, ai sensi dell'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 suddetto.

Il Direttore dell'Area
Servizi Istituzionali
F.to (GIOVANELLI GIAMPAOLO)

Pavullo nel Frignano, 27/10/2015

Assessore Proponente
F.to CANOVI ROMANO



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to CANOVI ROMANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. GIOVANELLI GIAMPAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Della adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla data di pubblicazione (Art. 125 D.Lgs. 18.08.2000, n.267).

Pavullo li 01/12/2015

IL MESSO COMUNALE
F.to Claudio Bonucchi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Giampaolo Giovanelli

La presente deliberazione, che consta di pagine di numero pari a quelle numerate è copia conforme all'originale e viene rilasciata per uso amministrativo.

Pavullo li, 01/12/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Giampaolo Giovanelli

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

-che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 D.Lgs. 18.08.2000, n.267);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs.18.08.2000, n.267);

Addi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. GIOVANELLI GIAMPAOLO

La presente deliberazione, che consta di pagine di numero pari a quelle numerate è copia conforme all'originale e viene rilasciata per uso amministrativo.

Pavullo li

IL SEGRETARIO GENERALE